

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1694

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRILLO, BARONI, CECCONI, DALL'OSSO, DI VITA,  
SILVIA GIORDANO, LOREFICE, MANTERO**

Disposizioni in materia di dotazione di automobili di servizio delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

*Presentata il 15 ottobre 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge intende proporre disposizioni finalizzate a ridurre significativamente il numero, oltremodo eccessivo, delle automobili di servizio in dotazione alle aziende sanitarie locali (ASL) e alle aziende sanitarie ospedaliere (ASO) nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Essa tiene conto e si basa su molte motivazioni.

Il nostro Paese presenta un'alta incidenza di corruzione e di privilegi da parte di coloro che, avvalendosi di automobili di servizio in modo improprio, sottraggono risorse che devono essere destinate per il futuro dei nostri figli.

In particolare si possono definire « ladri del futuro » coloro che truffano e

gestiscono infedelmente la cosa pubblica traendone per sé benefici e vantaggi non dovuti.

La « scure » sugli sprechi nella pubblica amministrazione si è abbattuta anche su una voce di spesa che ha sempre suscitato scalpore e indignazione nell'opinione pubblica, oltre a causare una vera e propria emorragia di denaro: le cosiddette « automobili blu e grigie ».

La cosiddetta *spending review* (disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati) ha già previsto una costante e sensibile riduzione del numero delle auto di rappresentanza o di servizio. Tuttavia, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (245 tra ASL, ASO e IRCCS) tale riduzione non è iniziata o è

stata poco significativa in termini sia di riduzione del numero delle automobili che di risparmio.

Un parco auto di tutto rispetto, quello delle automobili di servizio nel Servizio sanitario nazionale: 2.073 automobili blu vere e proprie e altre 16.505 « grigie », cioè di servizio, per un totale di 19.208 automobili, che rappresentano una quota pari a un terzo dell'intero parco di 63.000 automobili dei servizi pubblici.

Nel 2011 le vetture in possesso delle pubbliche amministrazioni, pari a 64.524 unità, venivano a costare oltre 3 miliardi di euro, mentre solo un anno prima, nel 2010, un parco auto di 90.000 vetture comportava una spesa di 4 miliardi di euro.

Studi e analisi del Formez indicano che il parco auto di servizio a disposizione delle ASL e delle ASO non diminuisce, nonostante i tagli e le strette più volte annunciati.

Infatti, sono oltre 9.700 le automobili che continuano a riempire i *garage*; e si consideri che le ASL e le ASO che hanno risposto al censimento del Formez sono state solo 149 su 245.

Il numero totale delle automobili utilizzate dai dirigenti e dal personale delle ASL e delle ASO, che hanno risposto al censimento proposto dal Formez, sfiora quindi già le 10.000 unità.

Nel dettaglio, si registrano 950 vetture a disposizione delle ASO, 8.694 a disposizione delle ASL e 58 in uso agli IRCCS.

Ci sono in media circa 100 automobili blu per presidenti, dirigenti e altri e automobili grigie per gli uffici, un numero

considerevole ma comunque provvisorio e sottostimato. Il dato è provvisorio perché, come già rilevato, solo il 51,8 per cento del totale si è registrato al censimento e ha inviato i primi dati del settore della sanità.

Peraltro, anche questi dati sono forse sottostimati perché non vi è l'assoluta certezza della veridicità delle risposte fornite dalle amministrazioni, in quanto i dirigenti non adempienti non sono perseguibili in caso di risposte incomplete o infedeli.

Quello legato alle automobili di servizio rappresenta un onere ormai non più sostenibile per le casse dello Stato: tra bollo, assicurazione, piccoli e grandi manutenzioni, un'automobile di servizio blu può arrivare a costare circa 10.000 euro l'anno e un'automobile grigia oltre 4.000 euro l'anno, tenendo conto che in questi costi non figurano, ad esempio, le spese per gli autisti e per la gestione del parco auto quali, ad esempio, le riparazioni.

L'acquisto e il mantenimento di un'automobile di servizio blu o grigia comporta annualmente un pesante onere per l'amministrazione pubblica.

Un onere pagato dai cittadini (i veri proprietari di queste vetture) e non certo dai beneficiari di tali vetture.

Anche per tale statistica, purtroppo, la mappa territoriale delle automobili di servizio rimarca percentualmente uno sbilanciamento delle auto con autista nelle regioni del sud con percentuali di automobili blu, sul totale delle auto pubbliche, che oscillano dal 25,5 per cento al 27,8 per cento, a fronte di percentuali nel nord che vanno dal 2,5 per cento al 7,2 per cento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

*a)* automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

*b)* automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

2. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

3. Nel termine di cui al comma 1 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

4. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

5. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al comma 4.

6. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

7. Ai fini di cui al comma 6, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili

di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.

#### ART. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dall'articolo 1 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0015920\*